



COMUNE DI ESPORLATU

PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA URBANA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DI CAVALLI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE

(Approvato con delibera C.C. n.33 al 28/07/2016)
(Modificato con delibera C.C. n.22 al 09/08/2022)

CAPO I NORME GENERALI

Oggetto del regolamento
Scopi del regolamento
Ambito di applicazione
Incaricati della vigilanza
Operazioni di polizia giudiziaria

CAPO II CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Obblighi
Prescrizioni
Divieti
Deroghe

CAPO III NORME FINALI E SANZIONI

Tutela dei dati personali
Norme abrogate
Individuazione delle unità organizzative
Pubblicità del regolamento
Casi non previsti dal presente regolamento
Rinvio dinamico
Vigilanza - Sanzioni
Entrata in vigore

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Con il presente regolamento viene disciplinata la polizia urbana sulla circolazione dei cavalli nell'abitato del territorio comunale;

Art. 2 - Scopi del regolamento.

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la convivenza civile, nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo socio-economico della popolazione.

Art. 3 - Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento trova applicazione nel centro abitato del Comune di Esportatu, **con gli obblighi di cui all'art. 6, ai commi 1 – 2 – 3 – 4 – 9;**

2. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti, statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

3. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale o dagli agenti di polizia municipale.

Art. 4 - Incaricati della vigilanza.

1. Il servizio di polizia urbana è diretto dal sindaco a mezzo del personale dell'ufficio di polizia municipale e viene effettuato dagli agenti di polizia municipale e dagli altri agenti e funzionari di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del codice di procedura penale, approvato con d.P.R. 22.09.1988, n. 447 e componenti della locale Compagnia Barracellare.

Art. 5 - Operazioni di polizia giudiziaria.

1. Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del codice di procedura penale.

2. Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servono a commetterlo e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati al funzionario responsabile della custodia.

CAPO II DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 6 - Obblighi.

1. Sulle strade aperte al traffico, l'equitazione è permessa solo ai cavalieri esperti che montano cavalli abituati al traffico.
2. Chiunque conduce un cavallo deve costantemente tenerlo sotto la propria sorveglianza
3. Gli animali fermi non devono ostacolare il traffico, non possono essere lasciati incustoditi e nelle aree di stazionamento devono essere legati in modo sicuro e sotto l'attenta sorveglianza del cavaliere.
4. Le colonne di cavalli devono procedere nella parte destra della carreggiata, e quanto più possibile al margine. I cavalieri che conducono i cavalli devono dare precedenza ai pedoni e ai ciclisti, non arrecare danni alle pertinenze della collettività e al verde pubblico.
9. in occasione di processioni religiose, manifestazioni e festività paesane, per il raggiungimento dei luoghi di incontro e di ricovero dei cavalli, ai conduttori di cavalli è consentito il transito, per un arco temporale di ore 2 (due) prima e di ore 2 (due) dopo l'evento.

Art. 7 - Prescrizioni.

1. Nell'eventualità che si configuri maltrattamento di animali i trasgressori saranno differiti all'autorità Giudiziaria e l'animale sequestrato ed affidato a struttura idonea.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto di cui agli artt. 650 e 672 del C.P. più precisamente inosservanza dei provvedimenti di polizia, manifestazioni sediziose e pericolose e omessa custodia e malgoverno di animali, chiunque contravvenga: è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a **€uro 206,58** – (art. 650 C.P.); è punito, con la sanzione amministrativa da **€uro 25,82 a €uro 258,22** – (art. 672 C.P.);

Art. 8 - Divieti.

1. È tassativamente vietato condurre i cavalli al galoppo e al trotto.
2. È vietato somministrare foraggio lungo le strade.
3. È vietato arrecare fastidio alle persone, e dovrà essere salvaguardata l'incolumità pubblica.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **25,00 a 500,00** euro.

CAPO III NORME FINALI E SANZIONI

Art. 10 – Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 11 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 12 – Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 13 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - d) al Codice della strada in materia di circolazione degli animali sulle strade pubbliche o comunque aperte al pubblico, in particolar modo alla sezione relativa ai requisiti per la condotta dell'animale, dove è prevista l'età minima 14 anni per condurre i cavalli, il divieto di arrecare pericolo o intralcio per la circolazione.

Art. 14 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 15 - Vigilanza - Sanzioni.

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività di cui all'art. 1.
2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del Capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento saranno introitate nella tesoreria comunale.

4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.


Art. 16 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del con atto n.;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi
dal al
con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito
manifesto
annunciante la detta pubblicazione;
- è entrato in vigore il giorno

Data



Il segretario comunale

.....